

per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, e del 70% delle spese per sponsorizzazioni sostenute per il medesimo anno.

L'importo dovuto per il Gruppo determinato per l'esercizio 2014 in € 718.814 è stato versato dalla Capogruppo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di marzo 2014.

*Decreto Legge n. 78/10*

Anche il D.L. 78/10, convertito con la L. 122/2010, ha introdotto specifiche disposizioni volte a contenere la spesa delle amministrazioni e delle società ricomprese nel sopra richiamato elenco ISTAT. In considerazione del dettato normativo e tenuto conto anche dei contenuti delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 40 del 23 dicembre 2010 e n. 12 del 15 aprile 2011, sono state disposte, anche per l'anno 2013, le misure di contenimento ivi previste.

L'importo determinato per il 2014 pari a Euro 1.545.094 è stato versato dalla Capogruppo, per conto dell'intero Gruppo, nel mese di ottobre nell'apposita entrata del Bilancio dello Stato prevista per le ulteriori somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 6 del decreto in parola.

*Decreto Legge n. 52/12*

Da evidenziare anche il D.L. 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012, n.94, che ha istituito un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per gli acquisti di beni e servizi, con i poteri di intervenire sui livelli di spesa delle pubbliche amministrazioni. Con la stessa norma sono state modificate alcune modalità nel processo degli acquisti della P.A., ai fini della maggiore trasparenza ed economicità.

*Decreto Legge n. 83/12*

Con le medesime finalità è intervenuto il D.L. 83/2012, rubricato "Amministrazione aperta", che obbliga alla pubblicazione, dal 1° gennaio 2013 a pena di inefficacia legale, degli elementi essenziali di ogni concessione di sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici in genere da parte di ogni pubblica amministrazione.

*Decreto Legge n. 95/12 (cd Spending review)*

Inoltre, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 135 del 7 agosto 2012, ha disposto nuove diverse misure urgenti in tema di revisione della spesa pubblica, tra le quali si evidenziano:

- il rafforzamento dell'utilizzazione degli strumenti di acquisto centralizzato della Consip SpA, con l'obbligo di ricorrervi in tutti i casi di acquisto di utenze energetiche, idriche e telefoniche (utilities companies) e nei casi in cui, tra gli strumenti della Consip SpA, vi siano offerte di beni e servizi a condizioni migliori di quelle applicate dai fornitori correnti e questi non acconsentano a ridurre le condizioni economiche allo stesso livello;
- l'estensione, all'anno 2015, dell'inapplicabilità *ope legis* degli aggiornamenti dei canoni di locazione degli immobili condotti dalle amministrazioni iscritte nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione;
- la riduzione obbligatoria del 50% delle spese per le autovetture aziendali e i buoni taxi rispetto al 2011;
- la norma secondo la quale il trattamento economico dei dipendenti, comprensivo di quello accessorio, fino al 31 dicembre 2014, non potrà superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011;
- la fruizione obbligatoria delle ferie e dei riposi spettanti al personale, che in nessun caso danno diritto alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, nonché l'imposizione di un tetto al valore dei buoni pasto che al massimo potrà ammontare ad euro 7,00;
- più in generale, la riduzione di tutte le spese per consumi intermedi in misura del 5% per il 2012 e del 10% dal 2013 rispetto a quanto sostenuto per il 2010. Con l'introduzione del D.L. 66/14 il versamento annuale è stato integrato della quota di un ulteriore 5% sui consumi intermedi sostenuti nel 2010.

Con riferimento all'ultimo punto si specifica che il versamento dovuto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per l'ammontare di € 18.629.283,00 è stato effettuato nel mese di giugno 2014.

Per la definizione del perimetro dei consumi intermedi, la Capogruppo ha esaminato il totale della voce consolidata “altre spese amministrative” ed ha provveduto ad individuare tra le stesse quale tipologia di costo potesse rientrare nella definizione di “consumi intermedi”. L’analisi condotta dalla società è stata svolta tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare RGS 5/2009.

*Legge 228/12 (Legge di Stabilità 2013)*

Da ultimo, la L. 228/12 (Legge di stabilità 2013) prevede il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. La riduzione è fissata nell’80% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. Il relativo versamento di € 1.917.413 è stato effettuato da Equitalia SpA nel mese di giugno 2014.

Per tutte le misure di contenimento della spesa sopra descritte la Capogruppo, che ha disposto i relativi versamenti al bilancio dello Stato, non ha imputato alle Società controllate il relativo onere, sia in quanto risulta direttamente destinataria della norma - tenuto conto dell’impianto normativo del D.L. 203/2005 e dell’inclusione, come gruppo societario, fra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ex L. 196/09 – sia in quanto il risparmio, determinato come suindicato sulle risultanze del bilancio consolidato, non risulta imputabile a ciascuna delle attuali Società partecipate, in assenza di un perimetro societario invariato negli esercizi presi a riferimento come base di calcolo per i risparmi..

Infine, si rappresenta che Equitalia SpA e le sue Società partecipate sono sottoposte al controllo della Corte dei Conti. Il controllo della Corte “viene esercitato secondo le modalità stabilite agli articoli 2 e 3 della L. 259/58”.

**Normativa antiriciclaggio – Decreto Legislativo 231/2007**

Il D. Lgs. 231/07 - recante disposizioni volte a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo – ha incluso le Società che svolgono il servizio di riscossione tributi tra i soggetti intermediari finanziari destinatari degli obblighi in materia di antiriciclaggio (art. 11, c. 1, lett. I, D. Lgs. 231/07).

Conseguentemente, tali società, in qualità di intermediari finanziari, sono tenute a rispettare gli obblighi di collaborazione attiva elencati nel citato decreto e di seguito riportati.

In particolare, gli adempimenti cui sono tenuti gli intermediari finanziari riguardano:

- l'adeguata verifica della clientela;
- la conservazione e registrazione di rapporti e operazioni nell'Archivio;
- la segnalazione di operazioni sospette alla UIF (Unità di informazione finanziaria);
- l'obbligo di adottare adeguate procedure organizzative e misure di controllo interno, nonché misure di formazione dei dipendenti e dei collaboratori, al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/07;
- la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore oltre i limiti previsti dalla legge, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto. In merito si segnala che per effetto di successive modifiche normative il MEF – Dipartimento del Tesoro - ha precisato che la comunicazione da effettuare entro 30 gg deve essere inviata alle sole Ragionerie territoriali dello Stato competenti per le successive comunicazioni alla Guardia di Finanza.

Con riguardo a tale ultimo punto, e più precisamente alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49 del D. Lgs. 231/07, si evidenzia come la materia in questione sia stata oggetto di diversi interventi legislativi volti ad abbassare la soglia di trasferimento di denaro contante e dei libretti di deposito bancari e postali al portatore. Tale

soglia, inizialmente fissata in 12.500 euro, è stata abbassata con un primo intervento a 5.000 euro, successivamente a 2.500 euro e da ultimo a 1.000 euro, per effetto del citato D.L. 201/11.

Si sottolinea, inoltre, che il D. Lgs. 151/09, che ha apportato disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 231/07, ha previsto, in particolare, l'obbligo di adeguata verifica per le operazioni non più collegate o frazionate ma "tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata", prevedendo la possibilità per gli intermediari finanziari di individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono frazionate. Le modifiche apportate hanno stabilito che le limitazioni all'uso del contante devono riferirsi non più "all'operazione, anche frazionata" ma al valore "oggetto di trasferimento" ed "il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati".

In tema di vigilanza e controlli, il c. 1 dell'art. 52 del D. Lgs. 231/07 prevede che tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, comunque denominati presso i soggetti destinatari del decreto, vigilino sulla corretta osservanza delle norme contenute nel D. Lgs. 231/07, effettuando senza ritardo le comunicazioni previste al successivo comma 2, relative alle infrazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Si segnala, infine, che è stata posta sotto costante monitoraggio, anche a livello di Capogruppo, la normativa antiriciclaggio ai fini dell'immediato recepimento degli eventuali interventi normativi interessanti, tempo per tempo, la specifica materia.

A tal proposito, si rammenta come, da ultimo, in data 3 aprile 2013, la Banca d'Italia abbia emanato, con efficacia decorrente dal primo gennaio 2014, ben due provvedimenti attuativi del decreto antiriciclaggio, uno inerente all'adeguata verifica della clientela e l'altro alla tenuta dell'archivio unico informatico. Solo quest'ultimo annovera, tuttavia, tra i propri destinatari, anche le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.

Nell'anno di riferimento, attesa la recente riorganizzazione di Gruppo, è stata, peraltro, emanata, apposita direttiva finalizzata ad uniformare le procedure interne e le modalità di adempimento degli obblighi in materia antiriciclaggio.

Parallelamente, al fine di assicurare la massima *compliance* di Gruppo, in fase di esame puntuale delle condotte che i destinatari della disciplina di riferimento devono tenere nei

loro rapporti con i “clienti”, nonché delle modalità di esecuzione degli obblighi imposti dalla medesima disciplina e degli strumenti da adottare nell’ambito dell’organizzazione interna, è stata nuovamente soffermata l’attenzione su questioni di carattere pregiudiziale e su altre più strettamente operative, in relazione alle quali è stata reiterata una richiesta di parere al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – formalmente inoltrata in data 6 ottobre 2014, alla quale il MEF, ha fornito riscontro in data 21 novembre 2014.

In proposito, è indispensabile evidenziare che, tra le diverse questioni sollevate, la più rilevante risulta quella relativa all’individuazione dell’Autorità di Vigilanza di settore competente per le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.

Si rammenta che detta Autorità riveste un ruolo centrale nell’architettura delineata dalla normativa in materia di antiriciclaggio, avendo, ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 231/2007, competenze non solo di mero controllo, ma anche di regolamentazione dell’attività dei soggetti vigilati, dovendo emanare “disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l’organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari ... a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.”

Il MEF, a tal riguardo, non ha ritenuto di individuare quale sia l’Autorità di riferimento del Gruppo Equitalia.

In pari tempo è stato dato nuovo impulso anche all’attività formativa per il personale, allo scopo di diffondere ulteriormente la cultura della conformità e del rispetto della normativa e creare competenze comuni nell’individuazione delle operazioni sospette. Sono, peraltro, fruibili specifici corsi in modalità e-learning e corsi in aula.

### **Tracciabilità dei flussi finanziari - Legge n. 136/2010**

La L. 136/10, in vigore dal 7 settembre 2010, all’art. 3 ha introdotto nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche, la cui violazione, oltre a costituire causa di nullità o di risoluzione dei contratti (e subcontratti), comporta l’applicazione al trasgressore di specifiche sanzioni amministrative/pecuniarie. Il provvedimento in parola interessa Equitalia SpA sia in quanto

“stazione appaltante”, sia in qualità di “affidataria” di “commesse pubbliche”. La Capogruppo Equitalia SpA, con proprie Direttive, ha fornito alcune linee guida per l’assolvimento dei nuovi obblighi introdotti dalla citata legge.

In particolare, con Direttiva di Gruppo n. 46/2010, Equitalia SpA ha illustrato la serie di nuovi adempimenti che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari comunque originati da una commessa pubblica, devono essere attuati dalle Società del Gruppo. Con successiva Direttiva di Gruppo n. 48/2010, Equitalia SpA ha ulteriormente chiarito l’ambito di applicazione della nuova disciplina, alla luce delle modifiche apportate all’art. 3 della L. 136/10 dalla L. 217/10 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 187/10” - in G.U.R.I. n. 295 del 18 dicembre 2010).

L’AVCP - Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, con propria determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, ha definito le linee guida applicative sul tema della tracciabilità dei flussi finanziari.

Da ultimo, si segnala che l’art. 25 della L. 23 giugno 2014, n. 89 (conversione, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66), recante disposizioni sulla fatturazione elettronica, al comma 2 ha disposto che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse riportano il Codice identificativo di gara (CIG), ad eccezione dei casi previsti dalla determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e di quelli previsti dalla tabella 1 allegata al D.L. n. 66/2014.

### **Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Decreto Legislativo n. 231/2001**

Come noto, il D. Lgs. 231/01 ha introdotto nell’ordinamento italiano, recependo le relative convenzioni internazionali, un regime di responsabilità amministrativa a carico delle Società per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati societari commessi dai propri amministratori, dirigenti o dipendenti nell’interesse o a vantaggio delle Società stesse.

A partire dal 2008, tutte le Società del Gruppo Equitalia si sono dotate di:

- un modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con le prescrizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 per la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,

a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300”;

- un Codice Etico;
- un Organismo di Vigilanza, dotato dei requisiti di autonomia, professionalità ed indipendenza previsti dal D. Lgs. 231/01 che riporta al Consiglio di Amministrazione di ciascuna Società

Il modello adottato è finalizzato a configurare un sistema articolato e organico di attività di controllo finalizzate a prevenire la commissione delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01 e la messa a punto di un efficace sistema di controlli basato sui seguenti principi:

- tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del decreto;
- separazione delle funzioni in base alla quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- coerenza dei poteri autorizzativi con le responsabilità assegnate.

Le competenti strutture di Equitalia SpA hanno intrapreso opportune iniziative di manutenzione ed evoluzione rispetto a quanto già disposto e previsto dal Modello 231 (di Equitalia SpA e delle Società partecipate) anche in considerazione del completamento del percorso di riorganizzazione societaria (fusione per incorporazione di Equitalia Servizi SpA in Equitalia SpA con decorrenza 1 luglio 2013, accentramento delle strutture che svolgono attività di corporate degli AdR presso la struttura di Equitalia SpA con decorrenza 1 luglio 2013 e di quelle di Equitalia Giustizia SpA con decorrenza 1 luglio 2014).

In particolare, le competenti strutture di **Equitalia SpA** hanno provveduto:

- ad aggiornare il Modello Organizzativo D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231, tenuto conto dei nuovi reati introdotti dal legislatore con la Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. “legge anticorruzione”) e del nuovo assetto societario;
- ad implementare l'allegato contenente:
  1. l'indicazione dei macroprocessi e dei processi aziendali a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
  2. l'indicazione del Responsabile di Processo (*Process Owner*) in termini di struttura organizzativa di appartenenza;



3. l'indicazione delle singole fattispecie di reato associabili ai macroprocessi e processi aziendali;
  4. l'indicazione degli altri attori interni coinvolti.
- ad aggiornare i Protocolli per Equitalia SpA. Il contenuto dei Protocolli è stato riscritto, adottando un'ottica focalizzata sull'individuazione dei principi di controllo da adottare al fine di prevenire l'insorgenza di ogni profilo di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e sulla puntuale associazione dei medesimi alle specifiche attività potenzialmente suscettibili di rischio reato.

Per quanto riguarda gli Agenti della Riscossione, è stato predisposto, in analogia a quello di Equitalia SpA, uno specifico Modello 231 per ogni Società e sono stati definiti in maniera univoca i protocolli specifici, suddivisi per processo, con il coordinamento, il supporto e la supervisione di Equitalia SpA.

Per quanto riguarda Equitalia Giustizia SpA, è in corso di elaborazione l'aggiornamento del Modello 231 e dei Protocolli, sia per le attività di Corporate (in analogia a quelli degli AdR) che per l'attività caratteristica (relativi cioè alla Produzione Fondo Unico Giustizia e alla Gestione Crediti di Giustizia).

Per tutto il Gruppo Equitalia è attualmente in corso una fase di implementazione ed aggiornamento dei contenuti del modulo FAD (formazione a distanza) sul tema che illustra nel dettaglio gli strumenti predisposti all'interno delle varie società del Gruppo in tema di adempimenti di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

### **Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo n. 81/2008**

La Società ha attivato le procedure necessarie per assicurare l'adempimento agli obblighi prescritti dalle disposizioni normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, contenute nel D. Lgs. 81/08 (T.U. in materia di sicurezza sul lavoro).

Per garantire l'incolumità del proprio personale e la sicurezza in genere delle proprie sedi e per fronteggiare con adeguate misure di sicurezza il fenomeno legato all'invio di buste e pacchi esplosivi, nelle Società del Gruppo è stata prolungata l'applicazione della procedura

di gestione di tutta la corrispondenza in arrivo con l'utilizzo di apparecchiature radioscopiche per l'individuazione di eventuali plichi sospetti e potenzialmente pericolosi.

Si rappresenta lo stato dei principali ed essenziali adempimenti in capo al Delegato dei Datori di Lavoro delle società del Gruppo, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Si comunica la regolare esecuzione degli obblighi e degli adempimenti tutti previsti dall'Articolo 18 del D. Lgs. 81/08, delegati dal Datore di lavoro al Delegato del Datore di lavoro.

In ottemperanza alle previsioni relative agli obblighi derivanti dalla sorveglianza sanitaria, nei casi e nelle modalità previste dalla vigente normativa in materia, sono in regolare corso di svolgimento le visite mediche dei lavoratori esposti a rischio specifico, nei termini previsti dal programma di sorveglianza sanitaria e così come contemplato nel Piano Sanitario..

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 D. Lgs 81/08 la U.O. Sicurezza sta svolgendo accurati sopralluoghi presso tutte le proprie sedi, finalizzati alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro..

In ordine agli adempimenti degli obblighi vigenti in materia di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 si stanno svolgendo presso le sedi di Direzione Regionale corsi formativi in aula per i Preposti ed è stato ultimato un iter di formazione formatori per personale interno alla Funzione che consentirà di avviare i percorsi formativi per il lavoratori presso tutte le sedi.

### **Tutela della Privacy - Decreto Legislativo n. 196/2003**

L'art. 45, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ("Decreto Semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, abrogando la lettera g), comma 1 e il comma 1-bis, art. 34, D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), ha eliminato per tutti i titolari l'obbligo di stesura, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).

Ciò nonostante, tenuto conto dell'attenzione riservata dal Gruppo Equitalia alle politiche di sicurezza del dato, della vigente operatività delle altre regole dettate dall'art. 34 del Codice

Privacy in materia di trattamento dei dati con strumenti elettronici, dall'Allegato B) nel suo complesso, nonché dell'obbligo, comunque gravante sul titolare, di documentare le scelte operate all'interno dell'organizzazione aziendale, si è provveduto, ad un aggiornamento del DPS per l'anno 2014, ritenendolo, alla luce di tutto ciò, un modello documentale utile per prevenire i rischi tipici insiti nei trattamenti di riferimento. Il nuovo assetto organizzativo degli Agenti della Riscossione, determinatosi a seguito dall'accentramento presso la Holding di numerose funzioni in precedenza direttamente svolte, ha reso necessaria una nuova mappatura delle strutture e dei processi aziendali ed ha dato luogo ad un lungo ed accurato lavoro di ridefinizione dei trattamenti effettuati e ad una nuova stesura del documento "Regolamento e Politiche", unico per tutte le aziende del gruppo, pubblicato con circolare n. 64 del 6 ottobre 2014, per l'utilizzo degli strumenti elettronici. Nel documento sono evidenziate le aree maggiormente esposte a rischio per il trattamento dei dati e le prescrizioni e le politiche adottate per rafforzare il livello di sicurezza logica e fisica poste a tutela dei dati trattati, al fine di garantire adeguati livelli di protezione in aderenza con le prescrizioni del citato Codice.

### **Dirigente preposto**

L'art. 154 bis del D. Lgs. 58/98 (nel seguito "TUF"), introdotto dall'art. 14 della L. 262/05, ha disciplinato la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, prevedendo un articolato sistema di competenze e responsabilità riferibili al ruolo in questione.

L'art. 119 del TUF precisa che le disposizioni in questione si applicano "salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate)".

L'Assonime (Circ. n. 12/2006) ha chiarito che la disciplina in esame "è obbligatoria per le sole società con azioni quotate". Successivamente l'ABI (Circ. n. 13 del 2007), pur evidenziando il dubbio che l'art. 154-bis possa trovare applicazione generalizzata, ha ritenuto che "la tesi dell'applicabilità della normativa de qua alle sole società quotate sia, allo stato, da preferirsi".

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali ha richiesto l'applicazione di un regime analogo a quello previsto dalla L. 262/05 anche alle

società pubbliche da questo direttamente partecipare.

Ciò premesso - pur non configurandosi al momento i presupposti per un'applicazione della normativa - Equitalia SpA, nell'ambito del progetto di accentramento delle funzioni di corporate (acquisti, logistica, amministrazione e finanza e amministrazione del personale), tecnici (ICT) e di coordinamento (normativa riscossioni, relazioni istituzionali, etc.), si sta dotando degli strumenti operativi e procedurali per codificare i processi di redazione dei documenti contabili e di bilancio.

### **Affidamento ed esecuzione di contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 163/2006**

Ai sensi del D. Lgs. 163/06 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (c.d. Codice degli appalti) - la società Equitalia SpA e le Società del Gruppo sono da considerarsi "organismi di diritto pubblico" e in quanto tali ricomprese nel campo di applicazione soggettivo del menzionato codice.

Le Società del Gruppo, infatti, possiedono i requisiti previsti all'art. 3, c. 26, del predetto Codice per assumere tale qualificazione, in quanto:

- istituite per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotate di personalità giuridica;
- svolgenti attività "finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico";
- società ricomprese nell'elenco ISTAT per l'inserimento nel conto consolidato nazionale ai fini del patto di stabilità europeo (ex art. 1, c. 5, della L. 311/04).

Pertanto, il Gruppo Equitalia espleta procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ed assolve agli ulteriori obblighi prescritti dal medesimo decreto legislativo con riferimento alla fase esecutiva dei contratti.

Con riferimento alla normativa di settore, si segnala che la Commissione europea, in data 13

dicembre 2013, ha emanato il Regolamento (CE) N.1336/2013 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le c.d. “soglie comunitarie” per procedere ad acquisti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari sono state modificate nei termini che seguono:

- lavori: da Euro 5.000.000,00 a Euro 5.186.000 al netto di IVA;
- forniture: da Euro 200.000,00 a Euro 207.000,00 al netto di IVA;
- servizi: da Euro 200.000,00 a Euro 207.000,00 al netto di IVA.

Il D.P.R. 207/10, contenente il «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06, previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 163/06, accoglie la nuova disciplina esecutiva ed attuativa del codice dei contratti pubblici, comportando la definitiva abrogazione del D.P.R. 554/99.

Il Regolamento è entrato in vigore a far data dall'8 giugno 2011, pertanto tutte le stazioni appaltanti e gli operatori economici soggetti alla disciplina del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad uniformarsi alle nuove disposizioni.

Si rileva che l'azione normativa d'urgenza del Governo nei soli ultimi 2 anni è intervenuta numerose volte a modificare il Codice dei Contratti Pubblici. In particolare il D.L. 1/2012 (Decreto Liberalizzazioni), il D.L. 5/2012 (Decreto Semplificazioni), il D.L. 52/2012 (I Decreto *Spending review*), il D.L. 83/2012 (Decreto Crescita), il D.L. 95/2012 (II Decreto *Spending review*), il D.L. 179/2012 (DigitPA), il D.L. 69/13 (Decreto del Fare), il D.L. 101/2013 (Razionalizzazione P.A.) e il D.L. 150/2013 (Milleproroghe), come convertiti con modifiche in legge, hanno introdotto innovazioni normative tutte nel senso di favorire la maggiore trasparenza dell'azione amministrativa pubblica e il massimo accesso e concorrenzialità tra gli operatori economici.

Tra le novità di maggior rilievo si segnala:

- il divieto di porre condizioni e criteri di accesso alle procedure di gara connessi ai fatturati aziendali, se non congruamente motivati, o comunque limitativi nei confronti delle piccole e medie imprese;
- l'obbligo di apertura in seduta pubblica anche dei plichi contenenti le offerte tecniche,

nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- la possibilità di partecipazione alle gare anche da parte di soggetti che sono ricorsi alle procedure concorsuali preventive ai sensi dell'art.186-bis della legge fallimentare.
- l'obbligo per la stazione appaltante di motivare nella determina a contrarre circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, e l'obbligo di specificazione all'A.V.C.P. dell'eventuale suddivisione in lotti dell'appalto;
- la deroga al vigente divieto di anticipazione del prezzo, consentendo transitoriamente fino al 31 dicembre 2014 – tale possibilità con riferimento ai soli lavori fino al 10% del valore del contratto;
- l'obbligo di acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte delle stazioni appaltanti, nonché l'obbligo di esercitare il potere sostitutivo già previsto dal Regolamento attuativo del Codice in caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva;
- l'estensione della durata della validità del DURC a 120 giorni decorrenti dal rilascio dello stesso da parte dell'Ente competente, prevedendo altresì l'utilizzabilità del medesimo DURC in corso di validità, acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), anche ai fini della aggiudicazione dell'appalto e della stipula del relativo contratto, nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito;
- l'acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante, successivamente alla stipula del contratto, ogni 120 giorni e l'utilizzo dello stesso per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni e per la emissione del certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità, dell'attestazione di regolare esecuzione, mentre per il pagamento del saldo finale è invece in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC;
- le modifiche al regime di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici e per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria nelle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché ulteriori modifiche alla disciplina delle concessioni di lavori pubblici.

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha tra l'altro:

- ampliato i poteri di controllo dell'Autorità di vigilanza di settore (art. 10, comma 2);
- disposto che, entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, D. Lgs. n. 163/2006 trasmettano all'Osservatorio centrale dei contratti pubblici: a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate con decreto del MEF ed in essere alla data del 30 settembre 2014; b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli art. 56 o 57 del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'art. 55 del medesimo decreto, in cui sia stata presentata una sola offerta valida (art. 10, comma 4);
- ridotto gli adempimenti di pubblicità legale degli avvisi e dei bandi relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici con decorrenza dal 01/01/2016 (art. 26).

Da ultimo, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (Decreto Semplificazione P.A.), ha apportato le seguenti modifiche al D. Lgs. n. 163/2006:

- ha introdotto il comma 6-*bis* all'art 92, disponendo il divieto di corrispondere al personale con qualifica dirigenziale somme aggiuntive per la progettazione, in base alle disposizioni di cui ai co. 5 e 6 dello medesimo articolo 92, in ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico (art. 13);
- ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 163/2006, trasferendone i relativi compiti e funzioni alla nuova Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC (art. 19);
- ha disposto che le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lett. b), c) e d) dell'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006, siano trasmesse alla medesima Autorità entro il termine di 30 giorni, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e alla relazione del responsabile del procedimento (art. 37);

- al fine di semplificare gli oneri formali nella partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, ha inserito all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 il seguente comma 2-bis: *“La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”*. Per la medesima finalità di semplificazione, è stato altresì aggiunto al successivo art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006 il seguente comma 1-ter: *“Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”*. Le predette nuove norme si applicano a tutte le procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (art. 39).

### **Legge anticorruzione - Legge n. 190/2012**

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto per le stazioni appaltanti nuovi obblighi in materia di trasparenza e pubblicità relativamente alle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture. In particolare, il Legislatore all'art. 1, comma 15 della legge in questione, oltre a ribadire che *“la trasparenza dell'attività amministrativa ... costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”*, ha stabilito che *“la trasparenza dell'attività amministrativa (...) è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web*